

Traduzione¹

Accordo

tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, che agisce per conto del Consiglio federale svizzero, e il Ministero della difesa del Regno di Norvegia concernente le esercitazioni, l'addestramento e l'istruzione militari

Concluso il 31 gennaio 2005
Entrato in vigore il 31 gennaio 2005
(Stato 29 novembre 2005)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, che agisce per conto del Consiglio federale svizzero,
e

il Ministero della difesa del Regno di Norvegia,
qui di seguito denominati Parti,

desiderando sviluppare la cooperazione nell'ambito dell'addestramento militare;

desiderando mantenere relazioni attive tra le forze armate delle Parti, così che entrambe, nel rispetto degli indirizzi politici, delle leggi e delle prescrizioni di Svizzera e Norvegia, traggano beneficio in ugual misura dalle esperienze, dalle conoscenze e dalle dottrine addestrative;

desiderando stabilire i principi e le procedure per un impiego efficiente delle risorse destinate all'addestramento, come pure per la preparazione e l'esecuzione di esercitazioni nonché per l'addestramento e l'istruzione militari;

considerando che alle forze armate delle due Parti è opportuno offrire la possibilità di addestrarsi ed esercitarsi sul territorio dell'altra Parte;

fondandosi sulle disposizioni della «Convenzione del 1955² tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze» (Statuto delle truppe del PPP) e del suo Protocollo addizionale³, entrambi conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995 ed entrati in vigore per la Svizzera il 9 maggio 2003 e per la Norvegia il 3 novembre 1996, nonché della Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe della NATO), conclusa a Londra il 19 giugno 1951,

hanno concordato quanto segue:

RU 2005 5219

¹ Traduzione dal testo originale inglese.

² RS 0.510.1

³ RS 0.510.11

Art. I Definizioni

Nel presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:

- a. l'espressione «Stato ricevente» (SR) designa la Parte sul cui territorio ha luogo l'esercitazione, l'addestramento o l'istruzione militari convenuti;
- b. l'espressione «Stato d'invio» (SI) designa la Parte che invia proprio personale nello SR per partecipare a tale esercitazione, addestramento o istruzione militari;
- c. l'espressione «personale dello SI» designa il personale che appartiene alle forze armate di detta Parte e gli impiegati civili che accompagnano tali forze.

Art. II Scopo e campo d'applicazione

1. Il presente Accordo stabilisce i principi per l'esecuzione di attività delle forze armate in relazione a esercitazioni, all'addestramento e all'istruzione militari. Il presente Accordo è applicabile alle attività sul territorio delle Parti.
2. La preparazione o l'esecuzione di impieghi attivi (impieghi di combattimento o di polizia oppure altre operazioni volte al mantenimento dell'ordine interno) non rientrano nelle disposizioni del presente Accordo.
3. Il presente Accordo non abroga né il diritto nazionale né gli obblighi internazionali ai quali le Parti sono vincolate; in caso di contraddizioni, il diritto nazionale e gli obblighi internazionali sono prioritari al presente Accordo. Le Parti si informano reciprocamente qualora dall'applicazione del presente Accordo dovessero sorgere simili contraddizioni.
4. Il presente Accordo non implica alcun obbligo delle Parti a impegnarsi nell'esecuzione di una delle attività contemplate dallo stesso.

Art. III Accordi subordinati

1. Se necessario, accordi specifici dettagliati relativi a esercitazioni, all'addestramento e all'istruzione sono convenuti in accordi subordinati, per esempio in accordi tecnici (AT). Detti accordi sono negoziati e conclusi dalle Parti separatamente per ciascuna attività.
2. In caso di incompatibilità o di ambiguità tra il presente Accordo e un accordo subordinato, prevale il presente Accordo.
3. Per facilitare la pianificazione a lungo termine, gli accordi subordinati sono conclusi tempestivamente prima dell'inizio della pertinente attività.

Art. IV Ambiti di cooperazione

Le attività ai sensi del presente Accordo possono comprendere, senza limitarvisi, gli ambiti seguenti:

- a. esercitazioni, addestramento e istruzione militari a carattere nazionale o multinazionale per personale o reparti militari di tutte le forze armate, incluso l'utilizzo reciproco di impianti d'istruzione;

- b. scambi di personale, esperienze e programmi addestrativi;
- c. scambi di esperienze nell'applicazione di trattati internazionali sul disarmo e sul controllo degli armamenti;
- d. addestramento alle operazioni di sostegno alla pace;
- e. istruzione alpina e addestramento alla sopravvivenza.

Art. V Pianificazione e colloqui di stato maggiore

Se necessario, i rappresentanti delle Parti si incontrano per valutare, coordinare e pianificare le attività ai sensi del presente Accordo.

Art. VI Statuto delle truppe

Lo statuto del personale delle Parti si fonda sulla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe PPP) e sul relativo Protocollo addizionale conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995, in cui si fa riferimento alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe della NATO) conclusa a Londra il 19 giugno 1951.

Art. VII Condotta

Gli accordi concernenti la condotta devono rispettare le procedure nazionali o essere conformi alle procedure convenute dalle Parti negli accordi subordinati al presente Accordo inerenti alle pertinenti attività d'esercitazione, d'addestramento o d'istruzione.

Art. VIII Autorizzazioni

1. Ogni Parte è responsabile dell'ottenimento delle autorizzazioni di sorvolo e di atterraggio necessarie.
2. Per la preparazione, l'esecuzione e il supporto di progetti relativi a esercitazioni, all'addestramento e all'istruzione, agli aeromobili e ai veicoli impiegati dallo SI è garantito l'accesso allo spazio aereo, agli aerodromi e alle strade pubbliche dello SR.

Art. IX Sicurezza e poteri di polizia

1. La protezione interna degli impianti messi a disposizione dello SI e l'immagazzinamento sicuro del materiale e delle munizioni rientrano nella sfera di responsabilità della Parte che utilizza detti impianti conformemente al presente Accordo. A tal fine, il personale dello SI coopera con le autorità dello SR in conformità con le rispettive legislazioni nazionali.

2. Gli impianti messi a disposizione dello SI devono essere atti a consentire a quest'ultimo di provvedere in maniera efficace alla propria sicurezza. All'esterno di tali impianti lo SI non dispone di alcun potere di polizia né è autorizzato a collocare guardie armate.

Art. X Impiego di armi e munizioni, prescrizioni in materia di sicurezza e di protezione ambientale

1. Nell'ambito del presente Accordo, le armi e le munizioni possono essere importate e utilizzate sul territorio dello SR unicamente d'intesa con quest'ultimo; al riguardo, lo SR decide caso per caso. Lo SI fornisce tempestivamente allo SR le informazioni necessarie per la valutazione della sua domanda d'importazione di armi e munizioni.
2. Il personale di ciascuna Parte rispetta le proprie prescrizioni nazionali militari e civili di sicurezza concernenti il deposito e l'impiego di armi, veicoli, equipaggiamenti e munizioni, sempre che le pertinenti prescrizioni di sicurezza dello SR non impongano standard di sicurezza più elevati.
3. In caso di esercitazioni e attività addestrative congiunte le Parti applicano le prescrizioni che garantiscono gli standard di sicurezza più elevati.
4. Va prestata la massima attenzione alle prescrizioni dello SR in materia di protezione ambientale.

Art. XI Partecipazione di stati terzi

Qualora lo SI desiderasse includere personale delle forze armate di uno Stato terzo in attività ai sensi del presente Accordo che si svolgono sul territorio dello SR, lo SI trasmette al più presto allo SR, durante la pianificazione, una proposta per la valutazione e l'eventuale consenso. Se lo SR approva una tale partecipazione, lo SI non è responsabile degli accordi e degli obblighi concernenti lo statuto del personale dello Stato terzo sul territorio dello SR. A tal fine può essere necessario un accordo separato tra lo SR e lo Stato terzo.

Art. XII Sicurezza aerea e indagini tecniche

1. Lo SI è responsabile della navigabilità dei propri aeromobili e dell'equipaggiamento.
2. Se lo SI è coinvolto in un evento o un incidente, esso ne dà immediata comunicazione allo SR. A tal fine, lo SR designa un interlocutore per ogni attività ai sensi del presente Accordo.
3. Tutte le indagini sono svolte in conformità con le leggi e le prescrizioni dello SR.
4. Le autorità inquirenti dello SI hanno il diritto di intraprendere, in coordinamento con lo SR, indagini tecniche in relazione a eventi o incidenti nei quali sono coinvolti aeromobili o veicoli militari dello SI. Gli inquirenti dello SI possono essere incaricati di assistere le autorità inquirenti dello SR e hanno una visione completa dei lavori della commissione d'inchiesta. Lo SI assume tutti i costi derivanti dalla sua partecipazione alle indagini.

Art. XIII Assistenza medica e odontoiatrica

1. Ogni Parte garantisce al proprio personale una copertura assicurativa sufficiente in caso di malattia.
2. Il comandante dello SI è responsabile di accertare che il personale dello SI sia in buona salute dal punto di vista medico e odontoiatrico prima di partecipare alle pertinenti attività. Lo SR fornisce cure mediche e odontoiatriche alle medesime condizioni e nella medesima entità di quelle fornite ai membri delle proprie forze armate.
3. L'assistenza medica e odontoiatrica prestata al personale dello SI è gestita conformemente a quanto convenuto nel pertinente accordo subordinato.
4. L'assistenza medica di base, l'evacuazione mediante aeromobili militari nonché le cure odontoiatriche d'urgenza sono fornite gratuitamente. Per contro, le ulteriori cure e il trasporto di personale ferito effettuato con mezzi dello SR a destinazione di un ospedale scelto dallo SI sono soggetti al rimborso da parte di quest'ultimo.

Art. XIV Finanze

1. In occasione dell'esecuzione di attività ai sensi del presente Accordo ogni Parte deve assumere i propri costi per il personale e l'equipaggiamento.
2. Il principio fondamentale del supporto da parte dello SR consiste nell'accesso gratuito a infrastrutture militari quali alloggi, terreni per le esercitazioni, impianti di tiro, aerodromi ecc.
3. Per tutte le prestazioni che, di comune intesa, non sono fornite gratuitamente, le Parti svolgono negoziati per determinare se tali prestazioni debbano essere rimborsate in contanti («transazione con obbligo di rimborso»), con prestazioni in natura («transazione in natura») o mediante compensazione del valore pari al corrispettivo in denaro, da definire in termini monetari. Accordi dettagliati relativi alle condizioni finanziarie sono convenuti in AT subordinati al presente Accordo.
4. I costi per manifestazioni di carattere ufficiale e di rappresentanza sono assunti dallo SR.

Art. XV Divulgazione di informazioni

1. Qualsiasi richiesta d'informazioni da parte di Stati terzi è trasmessa alla Parte interessata.
2. Tutte le informazioni classificate e tutti i materiali classificati scambiati o prodotti in relazione con il presente Accordo sono impiegati, trasmessi, depositati, trattati e protetti conformemente alle disposizioni dell'ultima versione dell'accordo in materia di sicurezza⁴ vigente tra la Svizzera e il Regno di Norvegia.

⁴ Firmato a Oslo il 16 apr. 1980, emendato il 9 giu. 1992.

Art. XVI Composizione delle controversie

Tutte le controversie insorte o connesse con il presente Accordo sono composte esclusivamente mediante negoziati e consultazioni tra le Parti.

Art. XVII Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultima firma.
2. Il presente Accordo può essere emendato di comune accordo tra le Parti. Tutti gli emendamenti richiedono la forma scritta ed entrano in vigore alla data dell'ultima approvazione scritta. Gli emendamenti sono numerati progressivamente e costituiscono parte integrante del presente Accordo.
3. Il presente Accordo può essere denunciato per scritto da ciascuna Parte con un preavviso di 3 mesi.
4. A prescindere dalla denuncia del presente Accordo, tutti gli obblighi ai sensi del presente Accordo ancora in sospeso rimangono subordinati alle disposizioni del medesimo.

Il presente Accordo rappresenta quanto concordato tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport che agisce per conto del Consiglio federale svizzero e il Ministero della difesa del Regno di Norvegia sul pertinente soggetto.

Fatto in due esemplari originali in lingua inglese e firmato dai rappresentanti delle Parti debitamente autorizzati.

Berna, 31 gennaio 2005

Per il Dipartimento federale
della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport

Samuel Schmid

Oslo, 20 gennaio 2005

Per il
Ministero della difesa
del Regno di Norvegia

Kristin Krohn Devold